

45

Disegno di legge N. 387

Verbali della Commissione



I

1

66

CAMERÀ DEI DILETTANTI

Adunanza del 5 Marzo 1915

Presenti tutti i Commissari. Si procede alla elezione
del Presidente (eletto Danieli) e del Segretario (eletto
Gallenga).

Gli stolti Commissari riunimono rapidamente le suu
rini che vengono fatte ne' vari Uffici al progetto d'
legge.

Stoppato fa osservare che il titolo dato alla legge potrebbe
essendosi.

L' esamina l' Art. I.

Vaccaro propone che si tolga la parola « dolosa » che
appare superflua. Ritiene inoltre che si debba chiarire
il provvedimento relativo alla derogazione di mese
in uno stato estero. abbasserebbe in minimo dunque
pena. Trova esiguo, e forse un po' eccessivo elencare
la multa fino a cinque volte il valore della mera,
sicché si rinvia al disotto dell' art. I. Propone
di modificare sostanzialmente l' ultimo capoverso dell'
art. I; propone d' togliere le parole « suca
punzicchio » delle massioni penali ecc. «
Gallenga richiama l' attenzione della Commissione
sui pericol de controb. d' incitazione su territorio
straniero.

Vergi crede utile estender la espressione facendo
espostazion d' qualiasi genere.

Stoppato propone l'abolizione del capitolo « dolosa »
consigliando semplificare quanto più possibile la definizione,

Riguardo alla nave, non trova la multa d' 8 500 mi gravosa
alla reclusione stabilita. Critica l'attimo espresso per
la comparsa ce n'ignorerebbe fra reati dolci e reati cosi
E' poi inutile aggiungere ce senza pregiudizio, ecc...". Riteneva
pericoloso estendere eccessivamente la responsabilità dell'armatore
o proprietario. Propone ce si spostchi onus negligens.
Sminocelli crede pure ce debba togliere la responsabilità senza
pregiudizio, ecc...».

Vaccaro crede ce n'è tutta' assolutamente d' un reato colposo
e ce n'è debba dire esplicitamente.

Sminocelli non ritiene ce ce a' puro rimettere interamente
alla al ditta vigente per quanto riguarda, se questo caso,
la responsabilità civile.

Bonomi si chiede se l'armatore si debba vedere anche
confiscato la nave con cui si è eseguita la costituzio.
Stoppani richiama le disposizioni del Codice della marina militare
relative ai rapporti fra proprietario e armatore.
Propone il testo del I articolo emendato.

Vaccaro fa notare ce nel testo proposto di Stoppani
non c'è compresa la deroga in alto mare.

Gallenga raccomanda ce sia messo in chiaro ce anche
la nave venga una segnalata.

Pantano si dice steso avviso.

Gallenga domanda ce cosa accadrà se il proprietario
della nave c'è un multatutore.

Vaccaro osserva ce la multa potrebbe convertirsi in
carcere.

Articolo II

Pantano Vaccaro ti domanda se l'articolo debba rendere
soppresso - Trova pericoloso lasciarne la decisione
al Min. della Giustizia.

Gatti amma che n' v' sono ni puro caso niente confisca
non incenderà condanna.

Stoppato crede anca' ch' ce n' debba abolire questo articolo.

Gallenga vorrebbe che si tenesse presente il principio d' u' solo
frodi' che l'ano parte d' un' operazione maggiore.

Pantano appoggia la proposta, e ritiene che si debba lasciare
al Ministro delle Finanze il giudizio caso su caso.

Vaccaro risponde a Gallenga che basterebbe che
si trattasse d' un tentativo d' u' reato maggiore, e che
esso è già previsto nell' articolo I.

Articolo III

Pantano crede che si debba trovare un modo per colpire
anche le eventuali complici che appartengano ai
proprietari due penorie.

Vaccaro crede che bastino le denunce contenute
nella legge.

La Commissione sicaria Stoppato li preparava un
articolo sostitutivo d' questo articolo III.

Bonomi propone che i diritti d' esportazione si avv.
come d' questa legge si debbano fare un decreto-
legge.

Vaccaro sostiene che s' è preferibile stabilire
un decreto reale.

Il Segretario
Gallenga

Il Presidente
G. D'Addi



3

48

CAMERA DEI DEPUTATI

II

Adunanza del 6 Marzo 1915, ore 15.

Presenti gli On. ^{Li} Daniel, Stoppato, Vaccaro, Gallenga,
Bonomi, Morgera, Sminicelli, Pantano, Klug.

#

Il segretario Gallenga comunica la risposta del
Ministro delle Finanze ai quesiti intorno l'applicazio-
ne della legge di diritti del Art. 3 del D.legge d. legge.Titolo II

Articolo 6: Gallenga fa riserva sul titolo dato alla
II parte del D.legge d. legge. Lo trova troppo
articolante.

La Commissione si riserva di tornare sopra.

Stoppato crede che quanto più possibile debba manter-
nere la terminologia del Codice Penale. E così
pure per le penali. Propone che si tolgano le parole
« a fine inciso »; propone di aggiungere « o »
di pescare notizie ».

Vaccaro mette in evidenza in quanto articolo è
il completamento del 110 C. P. Tale articolo del
Codice P. deve sempre essere sostituito dalla presente
disposizione. Crede che si debba piuttosto parlare
di difesa dell'aggressore in non di « a difesa dello
Stato ». Quanto alla pena, c'è d'arrivo di debba
essere uniforme a quanto è stabilito dall'Art. 110 C.P.
(minimo 6 mesi).

Bonomi amm crede che il legislatore abbia creduto di
sostituire per intero l'articolo 110 C.P.

Simoncelli non stima prudente compilare l'articolo in modo che debba sortitire notarmente le disposizioni del Codice Penale.

Vaccaro crede che questa tesi debba essere coordinata alle disposizioni del Codice Penale.

Scovato si associa in massima a quanto si detto da Mr. Simoncelli; osserva che l'articolo è semplicemente integrazione dell'artic. 110 c. 5.

Vaccaro crede tuttavia che la esperienza di simenza dello Stato non genera certi equivoci, tanto più che in tal guisa il giudizio dovrà fare davanti ai giudici.

Verdi crede che l'artic. 6 completo in quanto dell'art. 110
Simoncelli crede che il diviso del disegno d'legge non deve dare un'integrazione al 110 c. 5. senza derogare all'articolo del C. P. E crede che la Commissione di pronunzia escludentemente in quanto penale.

Bonomi crede che, di fatto, si applichi l'articolo 6 a pena di 110 c. 5. Si chiede se le disposizioni contro cui si procuro notizia non debbano essere riferite nell'articolo 5.

Verdi Scovato pone l'aggiungere la esperienza e si applicano anche le penali struttute del C. P., ecc.
Bonomi propone che le raccolte delle notizie vengano intitolate all'articolo 5.

Scovato trova che l'articolo 5 si propone un fine diverso.

Pastore Vaccaro crede che le zone militari debbano subire notarmente dichiarate con segni visibili.

* Gallenga si associa alla osservazione, per notare quali sarebbe giustificato chiedere segni indicatori che non mettano in pericolo la difesa.

Pantano onde cre n'a pericoloso dire zone con difese visibili, concedendo che i posti ^{moderni} sono tutti maschietti.

Articolo 5. Stoppato propone che si sostituisca alle parole « attinenti alla Difesa » l'espressione « difensore, o pericoloso, alla Difesa dello Stato ».

Pantano onde cre si debba dire alla difesa militare ^{o alla organizzazione} dello Stato.

Stoppato propone d'eliminare le espressioni a questi termini: difesa militare dello Stato. Propone poi di aggiungere se per periodi di tempo cre saranno fissati dal Decreto Reale n. Crede che si debba colpire anche chi ~~colpa~~ pubblica le notizie in giorni esteri.

Venini si preoccupa della indeterminatazza con cui si accenna al diritto della pubblicazione delle notizie.

Articolo 6 Stoppato propone d'invilpicare l'articolo seguendo la forma del Codice.

Vaccaro vorrebbe aggiungere un provvedimento contro chi per negligenza o imprudenza fa distruggere le cose o le lascia rubare.

Articolo 7. Stoppato vorrebbe lasciare fuori le parole magazzino.

Articolo 8. - Mancano, ovvero Stoppato, tutte le norme che riguardano la comodanza e la procedura. Ritiene che tutti i reati indicati siano d'competenza del Consiglio di Arresto. Propone poi che sia nel parere modo meglio garantire la libertà individuale, concedendo la libertà provvisoria in casi specialissimi.

Vaccaro crede che, anche tenendo l'esempio delle legislazioni
mine, questi reati debbano essere giudicati dai tribunali
ordinari.

Venzi crede che siano di competenza della Corte d'Appello,
in parte, e in parte di competenza del Tribunale.
Vaccaro richiama l'attenzione sul pericolo della pubblicità
del dibattimento trattandosi di notizie militari.

Articolo 9 Gallenga fa notare come questo articolo sia
incompleto sotto molti rispetti, e sarebbe necessario aggiornarlo.
Siniscalchi si oppone a queste proposte che non
la parola « disertore » - fa riserve sulla
disposizione dell'ultimo capoverso.

Borromi crede che le ordinanze debbano contenere
un limitato periodo di tempo.

Vaccaro crede che i « decreti » debbano essere votati con
l'approvazione nel parlamento.

La commissione stabilisce che si fissi la stessa esigenza
di cui all'articolo 5. (per determinati periodi di
tempo).

Si delibera di sentire il governo in senso alle Commissioni
che provvede alle nomine dei relatori nelle persone
dei On. Stoppato.

Si stabilisce di conoscere più ^{precisamente} per la
Commissione, alle 15.

Il Signor
Gallenga

Il Presidente
G. Galli

Adunanza 9 Marzo 1915.
(ore 15)

Presenti: Commissari, Danielli presidente, Stoppato relatore,
Venzi, Vaccaro, Bonomi, Gallenga, Pantano, Unioncelli.

Su invito del Presidente, il relatore Stoppato di lettura della
propria disegno al progetto di legge.

La Commissione fa plauso al Relatore per la splendida
relazione compilata con tanta sollecitudine e con
tante sapienza.

Vaccaro, Venzi, Stoppato, Danielli fanno osservazioni intorno
al modo in cui debba intendere la disegno,
di cui all'Art. I, ma la Commissione delibera
di mantenere il testo nella disegno del Relatore.
Vaccaro ritiene esclusiva la disegno, e propone
di sostituire alle parole a destra le parole a sinistra.
Si procede alla lettura dei seguenti articoli, con lievi
emendamenti di forma d' cui tiene conto il Relatore
ne testo.

Pantano non vuol nemmeno aggiungere al Capitolo 3 del
articolo 6 il seguente preventivo.

La maggioranza della Commissione delibera di invitare il
Relatore a non insistere su questa proposta.

La Commissione delibera di cancellare l'articolo 6 del
progetto del Relatore.

Si delibera di comunicare il testo corretto al Governo
ed d'invitare il Ministro ad una riunione da tenersi
possibilmente domani.

Il Segretario

Gallenga

Il Presidente
Danielli

TV

52

DIRETTORE DELLA STAMPA

Seduta del 10 marzo 1915 (ore 16)

La Commissione è al completo.

Sono intervenuti attori il Presidente del Consiglio, il Ministro Danilo, e il Ministro Orlando.

Il Presidente Danieli ringrazia i Ministri per il loro intervento, e domanda quali osservazioni abbiano da fare agli emendamenti proposti al disegno di legge.

Il Presidente del Consiglio ringrazia la Commissione per i suoi lavori ed in massima si dichiara favorevole al testo proposto dalla Commissione stessa.

Danilo osserva che articolo I de dogra chiarisce anche meglio ciò che si riferisce alla esortazione fatta a meno di libellaggio. Ritine inoltre che si debba lasciare qualche beneficio nei casi di contrabbando minimo, ^{riducendo} e ~~estendendo~~ in tal caso la pena ad un provvedimento amministrativo, anziché ad una pena corporale. All'articolo II onde un poche del gravante delle contravvenzioni debba darsi al fondo d'imposta per le persone doganali.

Il Presidente del Consiglio invita la Commissione a considerare che in il caso di aggiungere un articolo con cui si stabilisca che la legge va in vigore nel primo successivo alla sua presentazione. All'articolo 12 (medio) osserva che si dovrebbe aggiungere "il tempo previdenziale delle penne in derivato delle leggi penali" o "da quanto tempo esse leggi".

Orlando accetta le modificazioni introdotte al disegno di legge. Si auspica a questo proposito l'opinione dell'Avv. Danilo per i reati minimi d'esortazione, per i quali non crede utile introdurre la pena applicativa.

Si chiede ora se, per quanto si riferisce (all'art. 1°) all'ammunitione fin' utile limitare, nei casi d'impudenza, le sanzioni alla pena e semplificare le responsabilità civile. All'articolo 7, capo unico, che fa la riduzione della pena detta estorsione anche nel caso in cui non trattasi di persona incaricata di pubblico servizio, ecc.

Ritirato i Ministrati la Commissione ha fissato le emendazioni da eseguire, e ha definitivamente approvato il Testo da disporre di legge. Ha quindi autorizzato la Relazione a presentare la relazione alla Camera.

Il Legislatore
G. Gentili

Il Presidente
G. Danielli

V
56

PARLAMENTO ITALIANO

Prinzione del 15 Marzo 1915 - ore 10.30 -

Toro intervento i Commissari Danielli, presidente, Vaccaro, Senorcelli, Gallenga, Bonomi, Stoppato, Moruzzo, Pantano,
nonché i Ministri Orlando e Danes.

Si procede all' esame degli emendamenti proposti,
e si deliberano quelli da accettare.

De Segretario

Gallenga

Il Presidente

G. Danielli

57

Corrispondenza della Commissione

per il Disegno di legge N. 387

NUMERO del protocollo generale	DATA della lettera ricevuta o spedita	AUTORITÀ da cui proviene o a cui è destinata la lettera	SUNTO DELLA LETTERA IN ARRIVO	SUNTO DELLA LETTERA IN PARTENZA	UFFICIO O PERSONA a cui si rimette la lettera e data della consegna
1045	5 ottobre 1915	M° Finanze		Quisito negli articoli 119-120 e 121	
"	id	id	Riponde al quesito cui sopra		
1057	9 id	P. del Consiglio e Ministro d' Grazia e Garibaldi e Finanze		Quisito a conferenza per l'esame degli articoli modificati	



Questo ugento
al Ministro delle Finanze

Domanda al Ministro

Le Finanze mi vengono
applicate gli art. 49, 120 e 121
La legge doganale, e se è
qualcosa che molte sono
assegnate ai privati beni
d'importazione —

(per la Commissione ne esamina
la legge per la difesa dello
Stato ecc)

CAMERA DEI DEPUTATI

UFFICIO DI SEGRETERIA

Roma, addì 5 May 1919

59

Protocollo generale N. 1045

MINUTA

Commissione

(387)

N.

OGGETTO

Urgente

In nome dell'on.
 Commissione incaricata di ri-
 perire sul disegno d' legge
 "Provvedimenti per la difesa econ-
 omica e militare dello Stato" (387)
 pugno l'E. V. di volerne ^{indicare} con
^{pubbliche}
 la maggior parte, come
 vengono applicati gli articoli
 119-120 e 121 della legge
 doganale, e se, e quale
 parte delle multe viene
 assegnata ai privati
 che scrupolosamente contrabbando.

La commissione stessa
 ha espresso il desiderio di
^{ritorciere} ~~potesse darne~~ la risposta
 dell'E. V. per la ^{sera} domenica alle ore 15.

U. Sciarra

A. S. E.
M. Finanziaria

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale delle Gabelle

Roma, addì

5 Marzo 1915

N. di Prot. 3708 Div. II^a Sez.

CAMERA DEI DEPUTATI
SEGRETERIA GENERALE
Nella risposta indicare la data ed i numeri della presente
Urgente 5 MAR 1915
Protocollo 1045

URGENTISSIMA

Risposta a Nota 5 marzo 1915 N°.1045

OGGETTO Chiarimenti in ordine al disegno di legge N°.387

ALLEGATI N.

In relazione al quesito comunicatomi da Vostra Eccellenza con la nota sopra indicata mi affretto a significare quanto appresso.

Nell'applicazione degli articoli I19, I20 e I21 della legge doganale bisogna distinguere i casi delle contravvenzioni definite con decisione in sede amministrativa da quelli delle contravvenzioni definite con sentenza dell'autorità giudiziaria.

Nella prima ipotesi, non essendo ammessa la decisione se prima il contravventore non l'abbia invocata con formale ed irrevocabile atto di sottomissione accompagnato da congruo deposito in danaro sufficiente a garantire l'applicazione della multa e il pagamento delle eventuali spese, il compito dei contabili doganali è molto semplice: non appena la decisione sia stata pronunciata, essi introitano definitivamente l'ammontare della multa e ne fanno la ripartizione fra gli scopritori della contravvenzione, secondo le disposizioni dell'articolo I19 della legge.

Nell'altra ipotesi, gli scopritori della contravvenzione allora ricevono il premio che l'articolo I19 della legge loro assegna quando abbia avuto esecuzione la definitiva sentenza di condanna, e questa esecuzione abbia condotto alla riscossione della multa e delle spese giudiziarie. Se tale riscossione non avvenga in tutto o in parte e i condannati scontino col carcere il mancato pagamento della pena

A SUA ECCELLENZA
IL PRESIDENTE DELLA CAMERA
DEI DEPUTATI

11

pecunaria, gli scopritori restano, in tutto o in parte, privi del premio.

In siffatti casi, però, l'Amministrazione finanziaria, quando circostanze speciali lo consiglino, suol concedere premi a carico del bilancio, nel quale sono stanziati appositi fondi.

E' da avvertire, inoltre, che con le stesse norme stabilite dagli articoli 119, 120 e 121 della legge doganale viene ripartito, fra gli scopritori delle contravvenzioni e gli altri aventi diritto, giusta l'art. 108 della legge stessa, il valore delle cose confiscate, sia che queste vengano vendute dall'Amministrazione, sia che vengano cedute agli stessi contravventori contro pagamento del prezzo.

~~Se l'ammontare della multa e del prezzo delle cose confiscate supera, il complesso, lire 10.000, la ripartizione~~ — giusta l'articolo 121 della legge — si opera limitatamente a questa somma e la eccedenza è versata a profitto dello Stato.

Nella ripartizione delle somme esatte per contravvenzioni è assegnata ai privati che eventualmente siano fra gli scopritori la stessa quota che spetta ai funzionari ed agli agenti della forza pubblica. E se il privato sia un confidente o segreto rivelatore ha diritto, per la disposizione dell'articolo 360 del regolamento doganale, alla metà della somma ripartibile fra gli scopritori.

E' infine da tener presente che, se fra gli scopritori siano funzionari delle dogane o agenti della R. guardia di finanza, a costoro per effetto dell'art. 2 della legge 12 luglio 1912 n° 812 non spetta no i due terzi (art. 119 della legge doganale) ma la metà soltanto della somma esatta per multa ^{ma questa parte del} valore delle cose confiscate.

I L M I N I S T R O

Daccò



MINISTERO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Prot. Gen. N° 1087 63

9 Marzo 95

In nome dell'on. Commissione
che ha vi esame il disegno di legge
N° 387 mi faccio premura di comu-
nicare all' E.M. la bozza degli articoli
modificati; e di pregarla di volermi
indicare quando ella, d'accordo coi
M. delle Finanze e di Grazia e Giustizia
vorrà intervenire ad una riunione
della Commissione stessa.

A. Repetente

L. P. Presidente suppl. Ministr.
L. E. Ministro di Grazia e Giustizia e Finanze